



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 25 del 27/01/2021 – 22/02/2021 Udienza pubblica del 26/01/2021
Massima 1:	<p>Titolo Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Estensione ai lavoratori socialmente utili (LSU) degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle Camere di commercio delle procedure di stabilizzazione del precariato nelle pubbliche amministrazioni – Collegata clausola di invarianza finanziaria – Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Inammissibilità delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie), promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. L'impugnato art. 15, comma 3, prevede che al comma 10 dell'art. 26 della legge regionale n. 8 del 2018, e successive modifiche e integrazioni, le parole "e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie" siano sostituite dalle parole "nonché del personale inserito nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle Camere di Commercio mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dalla normativa vigente", estendendo, secondo il ricorrente, l'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione del precariato delle pubbliche amministrazioni anche agli LSU od agli LPU, per i quali è invece prevista una diversa procedura. La difesa dello Stato opera una censura meramente assertiva deducendo un'«estensione impropria» della procedura di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, senza argomentarne la ragione. Secondo il costante orientamento della Corte, ciò determina, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 199 e n. 194 del 2020, n. 198 del 2019). Parimenti inammissibile è la questione promossa nei confronti del comma 4 dell'art. 15, che reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui</p>



	<p>dall'applicazione del precedente comma 3 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, infatti il ricorrente si è limitato ad indicare la disposizione, senza in alcun modo argomentare la violazione del parametro invocato.</p> <p>Per costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale deve contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 15, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17 .</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>
<p>Massima 2:</p>	<p>Titolo Impiego pubblico – Questioni di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Rimodulazione pianta organica dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia – Ricollocazione mediante accordo di mobilità – Gestione delle eccedenze di personale attraverso l'istituto del distacco – Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17, promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p> <p>Il comma 7 dell'art. 2 censurato, nel prevedere che le esigenze di gestione del personale, comprese quelle derivanti dai vuoti in organico conseguenti alla rimodulazione della pianta organica dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, siano oggetto di negoziazione tra le pubbliche amministrazioni interessate, attiene a profili organizzativi dell'ente regionale, espressione della competenza legislativa regionale esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p, dello Statuto speciale della Regione Siciliana), e non si pone, dunque, in contrasto con le norme statali in tema di mobilità nel lavoro pubblico contrattualizzato e segnatamente con l'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).</p> <p>Il comma 8 dell'art. 2 impugnato, riguarda la gestione sia delle eccedenze sia delle carenze di personale conseguenti alla rimodulazione della pianta organica e prevede la possibilità del ricorso al «distacco», istituto tipico del lavoro privato (art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»), ma che, in quanto tale, trova applicazione anche nel lavoro pubblico contrattualizzato, difatti la disposizione censurata richiama segnatamente la fattispecie di distacco già prevista dall'art. 62 del CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana.</p> <p>La norma regionale censurata si limita a prevedere la possibilità di distacco del</p>



	<p>personale in esubero solo tra l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, ente pubblico strumentale di interesse regionale, e altre amministrazioni pubbliche regionali e sempre che «ne ricorrano le condizioni», ossia nei limiti della normativa statale del pubblico impiego privatizzato e della contrattazione collettiva di settore (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), rimanendo, dunque, nel perimetro della propria potestà di regolazione delle esigenze organizzative dell'ente pubblico regionale.</p> <p>Infine, l'accordo di mobilità, anche nella parte in cui in ipotesi preveda l'assegnazione temporanea, sotto forma di distacco ad altra amministrazione, del personale in esubero, è condizionato al rispetto della clausola di invarianza finanziaria e quindi non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, tenendo anche conto dell'art. 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede, in relazione al trattamento economico del personale comandato o distaccato, che l'amministrazione utilizzatrice rimborsi a quella di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale.</p> <p>La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che «[l]a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)» (sentenza n. 257 del 2020). Rientrano invece nella competenza regionale «i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale» (sentenze n. 241 del 2018 e n. 149 del 2012). Devono, quindi, essere dichiarate non fondate, nei termini sopra precisati, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 7 e 8, della legge della Regione Siciliana n. 17 del 2019, promosse in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio art. 2, commi 7 e 8, della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17.</p> <p>Parametri costituzionali art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>
<p>Massima 3:</p>	<p>Titolo Impiego pubblico – Questioni di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Misure di sostegno ai lavoratori socialmente utili (LSU) fuoriusciti dalla società Almaviva – Possibile loro reinserimento nella procedura di assegnazione in utilizzazione in attività socialmente utili, in alternativa alla erogazione del beneficio economico gravante sul Fondo unico per il precariato – Lamentata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e del principio del pubblico concorso – Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17, promosse</p>



	<p>dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli artt. 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p> <p>L'art. 13, al comma 1, prevede l'inserimento nell'art. 20 della legge della Regione Siciliana n. 8 del 2017 (Provvedimenti in favore dei lavoratori LSU Almamviva), della specifica previsione che, in alternativa alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, della legge della Regione Siciliana n. 4 del 2006, a detti lavoratori si applichi l'art. 30 della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2014.</p> <p>Il richiamato art. 20 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.) aveva già approntato una misura di sostegno economico (a valere sul Fondo Unico per il precariato) a favore degli LSU, in precedenza assunti presso la società Almamviva Contact spa, ma che da essa erano fuoriusciti a seguito di una procedura di licenziamento collettivo.</p> <p>La disposizione censurata ha affiancato, come alternativa a questa misura di sostegno economico, la possibilità dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 30 della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, al fine del reinserimento nella procedura di assegnazione in utilizzazione in attività socialmente utili.</p> <p>Si è in questo modo prevista una misura volta non alla stabilizzazione dei lavoratori fuoriusciti dalla società Almamviva Contact s.p.a., bensì alla loro possibile riassegnazione come lavoratori socialmente utili, in alternativa alla erogazione del beneficio economico fravante sul Fondo unico per il precariato.</p> <p>In senso analogo dispone anche il comma 2 del medesimo art. 13, il quale estende il disposto del comma 1 agli LSU assunti presso la società Almamviva Contact e «transitati» presso la società Exprivia Projects srl, con la quale, anche in questo caso, è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro. Anche per questi ultimi si prevede la possibilità di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 30 della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2014, per essere nuovamente immessi nel bacino degli LSU.</p> <p>La disposizione censurata non interviene nella regolamentazione del rapporto di lavoro in essere con le menzionate società private e, pertanto, non disciplina aspetti riferibili alla materia «ordinamento civile» (all'art. 117, comma secondo, lettera l, della Costituzione) né, tantomeno, comporta la stabilizzazione di questi lavoratori come dipendenti regionali in assenza di concorso pubblico (richiesto dall'art. 97, quarto comma, della Costituzione) ; essa consente unicamente che essi, in quanto lavoratori già in precedenza stabilizzati presso soggetti privati e beneficiari (a seguito della sopravvenuta perdita del posto di lavoro) della misura di sostegno di cui all'art. 20 della legge della Regione Siciliana n. 8 del 2017, possano essere riassegnati ad attività socialmente utili.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio art. 13, comma 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n. 17.</p> <p>Parametri costituzionali artt. 97, quarto comma e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Bologna

